



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

3° Settore –Manutenzione, Patrimonio, Opere Pubbliche ed Edilizia Privata

Prot. n 2251

Castel Sant'Angelo, 02/05/2018

DETERMINAZIONE N° 07/2018

AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N° 8 DEL 22.06.2012

RICHIEDENTE: SINDACO DEL COMUNE DI CASTEL
SANT'ANGELO

Cognome: TADDEI

Nome: LUIGI

SEDE

OGGETTO: Progetto per taglio alberi pericolanti ubicati
nell'area di pertinenza della chiesa di San Biagio
a Canetra



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA l'istanza – corredata dal relativo progetto – presentata ai sensi dell'art.146 comma 2 del D. L.gs n.42 del 22.01.2004, **dal sindaco pro-tempore del Comune di Castel Sant'Angelo Sig. Taddei Luigi** intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica **per il taglio alberi pericolanti ubicati nell'area di pertinenza della chiesa di San Biagio a Canetra** ricadente nel Comune di Castel Sant'Angelo, su **terreno** distinto all'Agenzia del Territorio al Foglio n. **17 part.IIa 2.**

- ☒ in area dichiarata di notevole interesse pubblico con D. M. **15.07.1953** imposto ai sensi dell'art. 136 del D. L.gs 42/2004,
- ☐ in area sottoposta a vincolo ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. " **b) e c)** "del D. L.gs 42/2004,
- ☒ in area sottoposta a vincolo imposto ai sensi dell'art. 134 co. 1 lett. "c)" del D. L.gs 42/2004;

VISTO il titolo IV del D. L.gs n.42/2004 e s.m.i., "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";

VISTO il D.P.R. 13 Febbraio 2017 n. 31 - Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. n.616 del 24.07.1977, con il quale sono state delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge Regionale n.59 del 19.12.95, con la quale sono state subdelegate ai comuni alcune delle funzioni amministrative esercitate dalla Regione per la protezione delle bellezze naturali;

VISTA la Determinazione n.G08944 del 17.07.2015 "Individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8" del Dip. Territorio della Regione Lazio, Dir. Reg. Territorio ed Urbanistica, Mobilità e Rifiuti, Area Legislativa e conferenza di servizi.

VISTA la legge Regionale n. 8 del 22.06.2012, Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locali per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1,2,3,4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6,7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico);

VISTO il D.L. n.312 del 27.06.1985 convertito nella legge n.431 del 08.08.1985, artt. 1 ter e 1 quinquies;

VISTE le leggi Regionali n.24 e n.25 del 06.07.1998, aventi per oggetto la tutela dei Beni e delle opere sottoposti a vincolo paesaggistico;

VISTA LA Deliberazione della Giunta Regionale n.4475 del 30.07.1999, riguardante l'approvazione del Testo Coordinato delle norme tecniche di attuazione del P.T.P. n. 5 – Rieti in (art. 20 comma 2 legge Regionale n.24 del 06.07.1998 e successive modifiche);

VISTO il comma 6 bis (comma aggiunto dall'art.94 della L.R. n.2 del 06.02.2003) dell'art. 1 della L.R. 59/95, il quale stabilisce che, qualora i comuni siano privi di commissione edilizia "i relativi pareri di cui ai commi 5 e 6 – della legge 59/95 - sono richiesti dal competente organo comunale ad un tecnico avente i requisiti previsti dal comma 5."

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.556 del 25.07.2007, inerente l'adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale ai sensi degli artt. 21, 22 e 23 della Legge Regionale 24/98, e successive modificazioni ed integrazioni, e la successiva Delibera della Giunta Regionale n° 1025 del 21.12.2007, recante le modifiche, le integrazioni e la rettifica della precedente delibera;

VISTE le modifiche apportate al P.T.P. vigente con Deliberazione di Consiglio Regionale del 31.07.2007 n.41;

VISTA la Legge Regionale n.8 del 22/6/2012 che ha modificato ed integrato la Legge regionale n.59/95;

CONSIDERATO che l'intervento non rientra tra quelli per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.149 del D. L.gs n.42/2004 e dell'art.11 delle N.T.A. del P.T.P.R.;

CONSIDERATO che il procedimento è soggetto a procedura semplificata in quanto compreso nell'elenco di cui all'allegato B - **punto B22 del D.P.R. 13 febbraio 2017 n.31;**

CONSIDERATO che l'istanza è risultata completa della documentazione necessaria ai sensi del D.P.C.M. del 12.12.2005;

CONSIDERATO che l'Ufficio, ai sensi dell'art. 146 comma 7 del D. L.gs 42/2004, ha effettuato l'accertamento di conformità dell'intervento proposto con la normativa di tutela paesaggistica, ed ha trasmesso la documentazione presentata e la relazione tecnica illustrativa contenente la proposta di provvedimento alla Soprintendenza per le Belle Arti e Paesaggio per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in data **27.02.2018** con la seguente prescrizione:

- Si prescrive il ripristino del soprassuolo vegetale ove alterato;

DATO ATTO che la Soprintendenza per le Belle Arti e Paesaggio per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo ha ricevuto la predetta documentazione in data **27.02.2018** ed ha dato comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento;

CONSIDERATO che sono trascorsi 20 giorni dalla suddetta data di ricezione senza che sia intervenuto il parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D.P.R. 13 febbraio 2017 n.31, decorsi 20 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente, l'Ufficio deve provvedere sulla domanda di autorizzazione;

RILEVATO che "NON SUSSISTONO IN MERITO AL PROGETTO IN QUESTIONE PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI EX ART. 7 DELLA LEGGE 1497/39";

D E T E R M I N A

Ai sensi **dell'art. 146 comma IX° del D. Lgs n. 42 del 22.01.2004** di autorizzare l'esecuzione delle opere paesaggistiche **per il taglio alberi pericolanti ubicati nell'area di pertinenza della chiesa di San Biagio a Canetra** come descritte negli elaborati progettuali allegati alla presente determinazione con le seguenti prescrizioni:

- Si prescrive il ripristino del soprassuolo vegetale ove alterato;

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini ambientali e paesaggistici e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.

Resta ferma la verifica di ammissibilità o meno dell'intervento in ordine a vincoli di altra natura che dovrà essere accertata dagli organi competenti ed alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie da parte del competente Responsabile del Servizio prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio.

Prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio previsto dal D.P.R. n.380/2001, altri organi dovranno accertare per le proprie competenze l'ammissibilità o meno del progetto in ordine alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie ed a vincoli di altra natura.

Restano fermi gli eventuali obblighi previsti dalla Parte III del D. Lgs n.42 del 22.01.2004.

Il presente atto sarà pubblicato secondo il disposto dell'art. 1, comma 2, della L.R. 22 giugno 2012 n. 8 e verrà comunicato al richiedente ai sensi del comma 7 dell'art. 146 del D. Lgs.vo n. 42/2004.

L'autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace e sarà trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Lazio, nonché al competente settore della Regione Lazio.

Altresì si avverte, ai sensi degli artt.3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990 n.241 che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Franco Mariano Franceschini ed il Responsabile del Servizio è l'Arch. Giancarlo Cricchi;

Gli atti relativi al procedimento sono visionabili, nei limiti di cui al Capo V della Legge n.241/90, presso l'ufficio tecnico del Comune di Castel Sant'Angelo.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Responsabile del 3° Settore

Arch. Cricchi Giancarlo

